



COMUNE DI NOICATTARO

UFFICIO TRIBUTI

PROVINCIA DI BARI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - anno 2008

AVVISO PUBBLICO IMPORTANTE

AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 93 DEL 27/05/2008, A DECORRERE DALL'ANNO 2008 E' ESCLUSA DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DI CUI AL D.LGS. 504/92, L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE - CON ANNESSE PERTINENZE DI CAT. CATASTALE C/2 E C/6 (box-garage o posto auto, soffitta e cantina) - DAL SOGGETTO PASSIVO AD ECCEZIONE DELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 PER LE QUALI SI CONTINUA AD APPLICARE LA DETRAZIONE PREVISTA DALL'ART. 8, COMMI 2 E 3 DEL CITATO D.LGS..

PERTANTO LA INVITIAMO A VERIFICARE CON ESATTEZZA LA SUA POSIZIONE IMMOBILIARE/CONTRIBUTIVA PRIMA DI ESEGUIRE EVENTUALI VERSAMENTI.

Le ALIQUOTE e le DETRAZIONI da applicare per l'ANNO 2008, giusta Delibera Consiglio Comunale N° 32 del 26.05.2008, sono le seguenti:

ALIQUOTE ICI ANNO 2008

<u>Aliquota</u>	<u>Valore</u>	<u>Applicazione</u>
Aliquota Ordinaria	6,50 ‰	per gli immobili che non rientrano tra quelli sotto elencati;
Aliquota Abitazione Principale	5,00 ‰	per le unità immobiliari (categorie A1-A8-A9) adibite ad abitazioni principale con annesse pertinenze (box, garage, posto auto, soffitta, cantina);
Aliquota Aree Fabbricabili	6,50 ‰	valori aree fabbricabili aggiornati con delibera di G. C. n. 47 del 28.04.2008. e visionabili sul sito www.comune.noicattaro.bari.it ;
Aliquota per le abitazioni non locate ... cat.A1-A9 tenuti a disposizione da almeno 2 anni	7,00 ‰	per le abitazioni non locate (categorie catastale da A/1 ad A/9) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni (art. 2 comma L. 431/98) o tenuti a disposizione;
Aliquota Ridotta	5,00 ‰	unità immobiliare adibita ad abitazione principale concessa a parenti in linea retta entro il primo grado con comodato d'uso gratuito trascritto all'Ufficio dell'Entrate competente. Per tali unità immobiliari non è prevista la detrazione per abitazione principale.
Aliquota per Terreni agricoli	5,00 ‰	
Aliquota per alloggi concessi in locazione secondo accordi tipo L.431/98	5,00 ‰	

DETRAZIONI ICI ANNO 2008 (UNITA' IMMOBILIARI A1-A8-A9)

<u>Detrazione</u>	<u>Valore</u>	<u>Applicazione</u>
Detrazione Abitazione Principale	103,29 €	dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Maggiore Detrazione	258,23 €	dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate direttamente da contribuenti, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data dell'01.01.2008, abbiano compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare, sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole) sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare;
Maggiore Detrazione handicap	153,29 €	dall'imposta dovuta per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità del 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità dalle competenti strutture pubbliche e per i quali ricorrono congiuntamente le sotto indicate condizioni: 1) che l'abitazione principale con eventuali pertinenze annesse, costituisca l'unica unità immobiliare iscritta nel catasto fabbricati, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; 2) che l'indicatore socio economico ISEE del nucleo familiare dell'anno precedente non sia superiore a 22.000,00 euro. Il contribuente avrà l'obbligo di trasmettere copia dei su indicati atti al comune entro il 31 luglio dell'anno al quale si riferisce la maggiore detrazione;
Detrazione	103,29 €	dall'imposta se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.



AVVERTENZE

DICHIARAZIONE I.C.I.:

Tutte le variazioni e/o modificazioni intervenute nell'anno 2007, ivi compreso le variazioni di classamento da terreno agricolo ad area fabbricabile, cui consegue un diverso ammontare di imposta devono essere presentate alla Gestione Servizi Spa sita in Via Vecchia Casamassima, n. 4 – Noicattaro tel. 080.4783221 o spedite direttamente all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31 luglio 2008.

La dichiarazione di variazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d'imposta o non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

VERSAMENTO:

- **ACCONTO:** entro il 16 GIUGNO 2008 scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2007, che corrisponde al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

- **SALDO:** entro il 16 DICEMBRE 2008 la seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre 2008, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, tenendo conto dell'aliquota e detrazione dell'anno 2008.

Il pagamento dell'I.C.I. può essere effettuato a mezzo c.c.p. n. 12737722 intestato a Comune di Noicattaro - Servizio Tesoreria Riscossione I.C.I. o a mezzo modello F24 con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

E' possibile versare l'imposta dovuta per l'anno 2008 in una unica soluzione entro il 16 giugno 2008.

N.B.: Non si procede al versamento dell'imposta annuale qualora l'importo da versare risulti inferiore ad Euro 3,00

SANZIONI ED INTERESSI

- Per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta si applica il 30% di sanzione sull'imposta dovuta;
- Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa nella misura del 100% del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,64;
- Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa nella misura del 50% della maggiore imposta dovuta;
- Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di Euro 51,64;
- Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura moratoria del 4% annuale rapportato a giorni.

ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato o ritardato versamento anche di un solo giorno rispetto alle scadenze fissate ovvero 16 GIUGNO E 16 DICEMBRE, comporterà l'applicazione della sanzione del 30% sull'imposta dovuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Il contribuente può evitare tale sanzione avvalendosi del ravvedimento operoso ovvero se effettua il pagamento entro le scadenze sotto indicate applicando all'imposta le seguenti sanzioni e interessi:

- Mancato o ritardato versamento dell'acconto o saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza la sanzione è pari ad un 1/8 del 30% = 3,75%;
- Mancato o ritardato versamento dell'acconto o saldo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore, la sanzione è pari ad un 1/5 del 30% = 6%.

Il versamento deve comprendere oltre all'imposta dovuta, la sanzione e gli interessi moratori del 4% annuale (rapportati a giorni) e sul bollettino di pagamento ICI e deve essere barrata la casella relativa al ravvedimento operoso.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune o alla Gestione Servizi Spa in Via Casamassima,4 –Tel.080/4783221.

Noicattaro, mercoledì 30 maggio 2008

L'Assessore alle Finanze
F.TO **Ing. Antonio Buono**

Il Dirigente del Settore Finanze e Tributi
F.TO **Dott. Franco Demattia**